



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO

Si rende noto che in data **14 maggio 2020** è stata emanata l'**Ordinanza Sindacale n. 97** con la quale si ordina ai proprietari e/o detentori di fondi prospicienti tutte le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio, di provvedere, **entro il 4 giugno 2020**, a:

- ✓ **taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradali provvedendo, altresì per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature;**
- ✓ **potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non protendano oltre il ciglio stradale e/o coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione.**

Trascorso il termine del 4 giugno 2020, ai proprietari inadempienti di fondi prospicienti tutte le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs n. 285/92, **con una sanzione pecuniaria da €. 168,00 a €. 674,00** e conseguente sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Si ricorda, inoltre, che in ottemperanza all'**Ordinanza n. 240 del 31/12/2015** di regolamentazione delle attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture,

1. **è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE;**
2. dal 1 OTTOBRE al 31 OTTOBRE e dal 1 MARZO al 31 MAGGIO la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 05:00 alle ore 09:00;
3. dal 1 NOVEMBRE al 29 FEBBRAIO la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 07:30 alle ore 10:30;
4. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50,00 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate e centri abitati;
6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Le violazioni all'ordinanza e alle disposizioni di cui sopra saranno sanzionate:

- penalmente, qualora si genera un incendio (Artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);
- amministrativamente :
 - **con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art.7 bis D. L. vo 267/2000);**
 - **con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, comma 1 T.U.L.P.S) da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alla presente ordinanza.**

IL SINDACO
GEOM. LORENZO BALDUCELLI